



PIANO NAZIONALE

Transizione 4.0

2020-2021-2022



Ministero dello
sviluppo economico



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali

Fonti normative

L'**articolo 1, commi 1051-1063**, della **L. 30.12.2020, n. 178** (Legge di Bilancio 2021) ha innovato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotta dall'articolo 1, commi 184-197, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con riferimento agli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le «prenotazioni»** al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il **30.06.2023**.

Le **principali novità** introdotte con la Legge di Bilancio 2021 sono le seguenti:

- estensione del periodo agevolato;
- ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione;
- potenziamento delle aliquote agevolative;
- incremento dei massimali di spesa ammissibili;
- riduzione del periodo di utilizzo del credito d'imposta;
- anticipazione della fruizione del credito d'imposta;
- asseverazione della perizia tecnica, laddove necessaria.



Ambito soggettivo di applicazione

Il credito d'imposta è riconosciuto alle **imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime di determinazione del reddito dell'impresa (es.: soggetti in regime forfettario);
- dal regime contabile adottato.

Il beneficio spetta altresì agli **esercenti arti e professioni**, ma limitatamente ai beni «ordinari»

SOGGETTI ESCLUSI

- Imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale similare o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni)
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231

La fruizione del beneficio è condizionata al **rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori



Ambito oggettivo di applicazione

Beni materiali e immateriali **strumentali** all'esercizio d'impresa, **nuovi** e **destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato**

BENI ESCLUSI

- Veicoli a deducibilità limitata e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico
- Beni materiali strumentali con coefficiente di amm.to < 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni particolari per imprese del settore energia, acqua, trasporti aerei, ecc.
- Beni gratuitamente devolvibili settore energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti

BENI «4.0»

- Allegati A (beni materiali) e B (beni immateriali) annessi alla L. 11 dicembre 2016, n. 232

Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (ex iper)

BENI MATERIALI «4.0»

Beni compresi nell'**allegato A alla legge n. 232/2016**:

1. Macchine e impianti di produzione: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Macchine e sistemi impiegati per il controllo del prodotto o del processo: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Sistemi interattivi: dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

Tutti i beni dell'allegato A devono soddisfare il requisito dell'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Beni strumentali immateriale tecnologicamente avanzati

BENI IMMATERIALE «4.0»

Beni compresi nell'**allegato B alla legge n. 232/2016**:

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni idonei a interconnettere i beni. Es.:

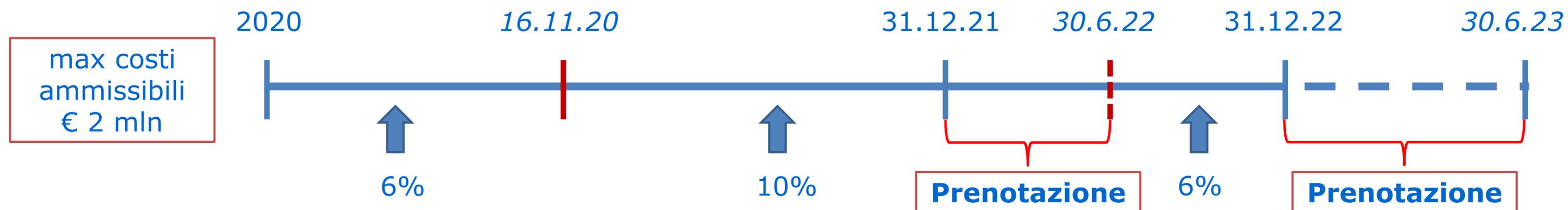
- progettazione, modellazione 3D del processo produttivo;
- progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS
- Applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning
- ...

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.



Beni strumentali «ordinari» (periodo agevolato, aliquote e massimali)

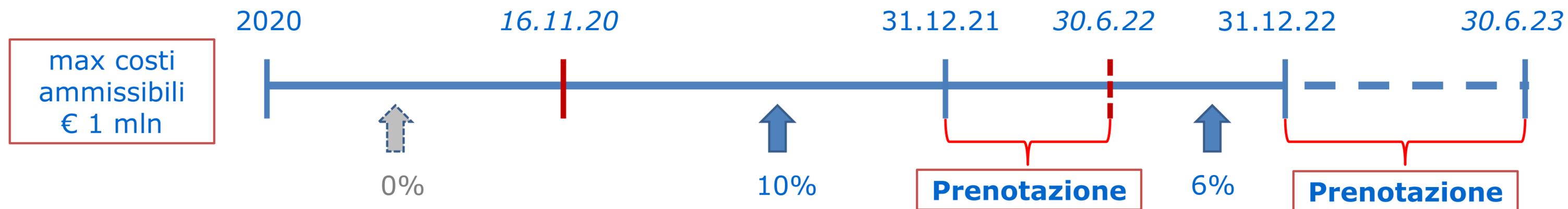
Beni materiali



Novità

15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile (art. 18 L. 22.5.2017, n. 81)

Beni immateriali



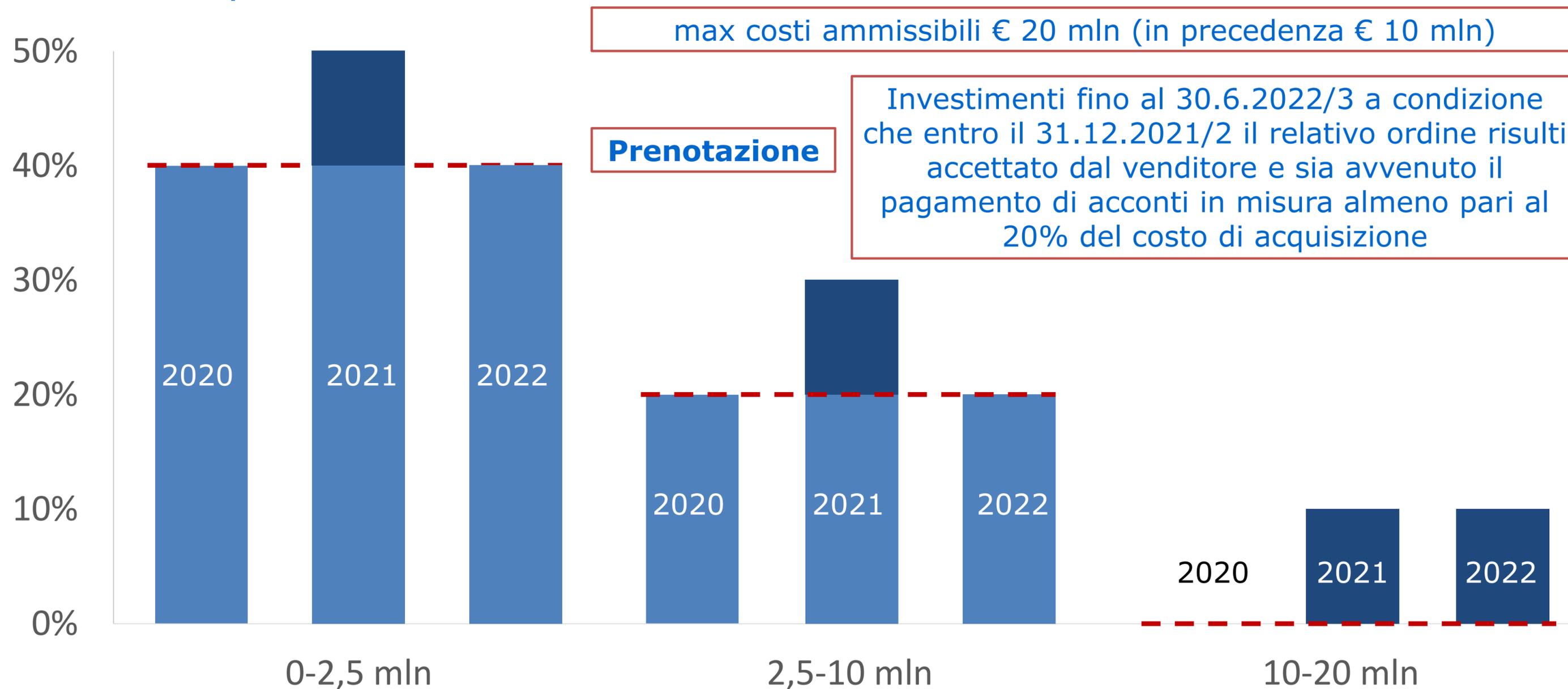
Prenotazione

Investimenti fino al 30.6.22/3 a condizione che entro il 31.12.21/2 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



Beni strumentali materiali «4.0» (periodo ag., aliquote e massimali)

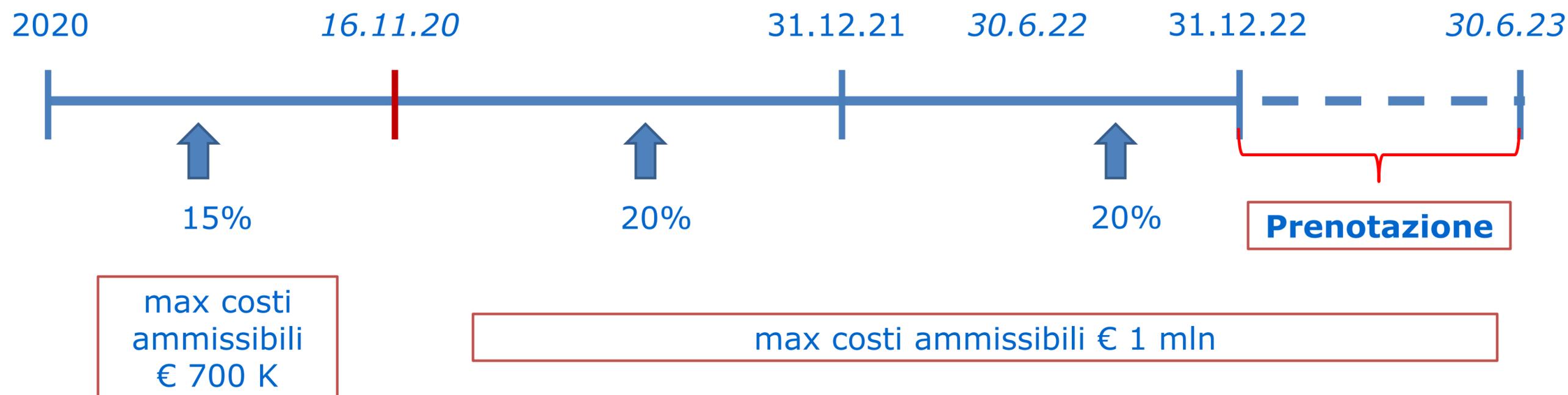
All. A L. n. 232/2016





Beni strumentali immateriali «4.0» (periodo ag., aliquote e massimali)

All. B L. n. 232/2016



Prenotazione

Investimenti fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione



Costo agevolabile

- Il **costo agevolabile** è determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR.
- In particolare, il **costo, al lordo delle quote di ammortamento**, comprende anche gli **oneri accessori di diretta imputazione**, quali costi di progettazione; spese di trasporto; dazi doganali; costi di installazione; onorari per perizie e collaudi; costi di montaggio e posa in opera.
- Sulla base dei chiarimenti forniti con riferimento al super-ammortamento dalla circolare Agenzia delle entrate e MISE 30 marzo 2017, n. 4, il costo del bene agevolabile va assunto **al lordo di eventuali contributi in conto impianti** spettanti all'imprenditore, a prescindere dal regime di contabilizzazione adottato.
- Per i beni acquisiti in **leasing** il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di *leasing* per il relativo acquisto.
- Sono esclusi gli interessi passivi (salvo che non siano capitalizzati) e le spese generali.



Modalità di acquisizione dei beni agevolati

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
PROPRIETÀ	<p>Le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla data della consegna o spedizione;• ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. <p>Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà</p>
LEASING	<p>Rileva la data di consegna al locatario ovvero, nel caso di clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario</p>
APPALTO	<p>I costi si considerano sostenuti dal committente:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla data di ultimazione della prestazione;• in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera è verificata ed accettata dal committente; in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL
REALIZZATO IN ECONOMIA	<p>Rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati</p>



Momento rilevante ai fini della fruizione dell'agevolazione

BENI ORDINARI

L'agevolazione decorre dal periodo d'imposta in cui il bene è **entrato in funzione**

BENI «4.0»

L'agevolazione decorre dal periodo d'imposta in cui il bene è **interconnesso**

Per i beni «ordinari», la circolare della Guardia di Finanza n. 1 del 2018 ha indicato, a titolo esemplificativo, come **fatti «sintomatici dell'utilizzo del bene»**:

- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
- l'impiego di manodopera;
- l'inserimento del bene nella catena di produzione;
- le risultanze della contabilità industriale.



Compensazione

- Utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (per i codici tributo, v. ris. 3/E del 13.1.2021)
- In **3 quote annuali** di pari importo
(in precedenza, 5 quote annuali o 3 quote annuali per i soli beni immateriali "4.0")
- A decorrere dall'anno di **entrata in funzione/interconnessione** dei beni
(in precedenza, anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione dei beni)

**Soggetti con volumi di
ricavi/compensi
< 5 mln**



Unica quota annuale
per gli investimenti in **beni "ordinari"**
effettuati dal 16.11.20 al 31.12.21 (30.06.22)

Non si applicano:

- il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700 mila euro, elevato a 1 mln per il 2020 (nelle bozze del DL Sostegni-*bis* il limite è fissato a 3 mln a decorrere dal 2021)
- il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250 mila euro (art. 1, co. 53, L. 244/2007)
- il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 DL 78/2010)



Benefici - esempi

INVESTIMENTO: € 2.500.000*All. A L. n. 232/2016*

	IAPER	2020	2021	2022
BENEFICIO FISCALE	40,8%	40%	50%	40%
ANNI	7	5	3	3
BENEFICIO FISCALE ANNUALE	5,8%	8%	16,6%	13,3%
€/ANNO	145.700	200.000	416.600	333.300
€/Totale	1.020.000	1.000.000	1.250.000	1.000.000



Benefici - esempi

All. A L. n. 232/2016

INVESTIMENTO: € 10.000.000

	IPER	2020	2021	2022
BENEFICIO FISCALE	28,2%	25%	35%	25%
ANNI	7	5	3	3
BENEFICIO FISCALE ANNUALE	4,0%	5%	11,7%	8,3%
€/ANNO	402.850	500.000	1.166.600	833.300
€/Totale	2.820.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000

INVESTIMENTO: € 20.000.000

Benefici - esempi

All. A L. n. 232/2016

	IPER	2020	2021	2022
BENEFICIO FISCALE	20,1%	12,5%	22,5%	17,5%
ANNI	7	5	3	3
BENEFICIO FISCALE ANNUALE	2,9%	2,5%	7,5%	5,8%
€/ANNO	574.280	500.000	1.500.000	1.166.600
€/Totale	4.020.000	2.500.000	4.500.000	3.500.000



Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del TUIR.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ad esempio, il credito d'imposta in esame potrebbe essere cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015, anch'esso prorogato al 2022 dall'art. 1 co. 171 della L. 178/2020.

Rideterminazione in caso di cessione o delocalizzazione

Se, **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni agevolati sono:

- **ceduti** a titolo oneroso ovvero
- **destinati a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il **credito d'imposta** è corrispondentemente **ridotto**, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il **maggior credito** d'imposta eventualmente **già utilizzato** in compensazione deve essere **restituito** entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, **senza applicazione di sanzioni e interessi**.

BENI MATERIALI «4.0»

INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

Se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione



Oneri documentali

TUTTI I BENI

- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni dei **commi da 1054 a 1058 della L. 30.12.2020 n. 178**
- Per la **regolarizzazione** della fattura sprovvista del riferimento normativo v. Agenzia delle entrate, risposte a interpello 5.10.2020, n. 438 e n. 439
- Ad avviso dell'Agenzia la fattura sprovvista del riferimento normativo determina la **revoca** della quota corrispondente di agevolazione

BENI «4.0»

- **Perizia asseverata** (che attesti l'inclusione negli All. A e B e l'interconnessione) rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei relativi Albi ovvero **attestato di conformità** rilasciato da un ente certificatore accreditato
- In alternativa, **autodichiarazione** del legale rappresentante (beni di costo non superiore a **300.000 €**)
- Al solo fine di consentire al MISE di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una **comunicazione al Ministero dello sviluppo economico**. Un decreto del MISE approverà modello, contenuto, modalità e termini di invio



Grazie!